

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2764 del 29/05/2023
Oggetto	Concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico in attraversamento del torrente Ventena in Comune di San Giovanni in Marignano (RN) con una condotta idrica di adduzione, tratto di collegamento tra i serbatoi Ordoncione e Montelupo, in spostamento da subalveo a subaerea, da ancorare al ponte di Via Brenta in realizzazione. Procedimento RN23T0004. Richiedente: Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2837 del 26/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventinove MAGGIO 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Demanio Idrico - Polo Specialistico Suoli - Area Est

OGGETTO: Concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico in attraversamento del torrente Ventena in Comune di San Giovanni in Marignano (RN) con una condotta idrica di adduzione, tratto di collegamento tra i serbatoi Ordoncione e Montelupo, in spostamento da subalveo a subaerea, da ancorare al ponte di Via Brenta in realizzazione.

Procedimento RN23T0004 – Richiedente: Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la DGR 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia

di occupazione e uso del territorio”;

- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, recante “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n. 1622 del 29.10.2015;

VISTA l'istanza, corredata di elaborati grafici, pervenuta in data 03/03/2023 e registrata in pari data con protocollo PG/2023/38737, l'integrazione fotografica pervenuta in data 13/03/2023 e registrata in pari data con protocollo PG/2023/44448, l'integrazione con la relazione tecnica di sintesi pervenuta in data 23/03/2023 e registrata in pari data con protocollo PG/2023/52576, presentate dall'Ing. Govi Guido (C.F. GVOGDU61P16F257R), in qualità di Responsabile Area Lavori, Affidamenti e Patrimonio di Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a. (C.F./ P.IVA 00337870406), con sede legale a Forlì in piazza Orsi Mangelli n. 10, con cui viene richiesta la concessione a regolarizzazione di un'area del demanio idrico in attraversamento del torrente Ventena in Comune di San Giovanni in Marignano (RN) con una condotta idrica di adduzione DN 300 in acciaio, tratto di collegamento tra il serbatoio Ordoncione e il serbatoio Montelupo, di circa 10 m di lunghezza, in spostamento da subalveo a subaerea, da ancorare lato monte al ponte di via Brenta in realizzazione, già concesso al Comune di San Giovanni in Marignano (RN19T0017), area identificata catastalmente al foglio 5 antistante le particelle 495-1343, oltre ad un manufatto (in sponda sinistra) per scarico di acque potabili DN 150 per eventuali ispezione e manutenzione all'acquedotto, identificato catastalmente al foglio 5 antistante la particelle 495 - **Procedimento RN23T0004;**

VISTA l'integrazione di rettifica, pervenuta in data 03/04/2023 e registrata in pari data con protocollo PG/2023/58423, presentata dall'Ing. Govi Guido, con cui viene richiesta l'esclusione dalla concessione del manufatto in sponda sinistra del torrente Ventena per scarico di acque potabili DN 150 per eventuali ispezione e manutenzione all'acquedotto, identificato catastalmente al foglio 5 antistante la particelle 495, in quanto non più funzionale al tratto di acquedotto oggetto di concessione e pertanto da demolire a conclusione dei lavori;

VISTA la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà (art.47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) allegata alla suddetta richiesta di concessione in cui viene dichiarato dall'Ing. Govi Guido che le per le infrastrutture oggetto di concessione trattasi della tipologia delle infrastrutture idriche (beni, reti e impianti) di cui all'art. 143, del D.Lgs. 152/2006, di proprietà di Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a. qualificabile come società a totale partecipazione pubblica inedita, appartenente ai territori nei cui ambiti Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a. è il Gestore del Servizio Idrico Integrato e che tali rimarranno in forza di legge;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 9, della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 85 del 29/03/2023 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'area demaniale in questione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che lo scrivente Servizio, con nota prot. PG/2023/45839 del 15/03/2023, ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/2015;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 1220 del 13/04/2023, trasmessa in data 17/04/2023 e registrata in pari data al prot. Arpae PG/2023/67066, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'allegato disciplinare;

CONSIDERATO:

- che il richiedente Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a. può essere esonerato dal pagamento del canone ai sensi:
 - della D.G.R. 913/2009 che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica ineditabile;
 - della D.G.R. 173/2014 "Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
 - della nota interpretativa della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della regione Emilia-Romagna di prot. PG/2014/272518 del 23/07/2014;
- che il deposito cauzionale è stato definito ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 2/2015 in €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00);
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale, anche sulla base delle disposizioni contenute nel nulla-osta Idraulico;
- che con nota prot. PG/2023/83245 del 11/05/2023 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2023/90213 del 23/05/2023;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 08/02/2023 quale contributo forfettario alle

spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 250,00 eseguito in data 16/05/2023, quale **"Deposito cauzionale - Pratica RN23T0004"**;

DATO ATTO, infine, che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile del Demanio Idrico Polo Specialistico Suoli - Area Est della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.), Dott.ssa Anna Maria Casadei;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di concessione demaniale, per una durata non superiore ad **anni 19 (diciannove)**, secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'incarico di Funzione Demanio Idrico Polo Specialistico Suoli - Area Est Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare a Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a. (C.F./ P.IVA 00337870406) la concessione a regolarizzazione di un'area del demanio idrico in attraversamento del torrente Ventena in Comune di San Giovanni in Marignano (RN) con una condotta idrica di adduzione DN 300 in acciaio, tratto di collegamento tra il serbatoio Ordoncione e il serbatoio Montelupo, di circa 10 m di lunghezza, in spostamento da subalveo a subaerea, da ancorare lato monte al ponte di via Brenta in realizzazione, già concesso al Comune di San Giovanni in Marignano (RN19T0017), area identificata catastalmente al foglio 5 antistante le particelle 495-1343 - Procedimento **RN23T0004**. Tale area è identificata negli elaborati grafici allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
5. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al **31/12/2041**;

6. di esonerare Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a. (C.F./ P.IVA 00337870406) dal pagamento del canone di concessione ai sensi:
- della D.G.R. 913/2009 che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;
 - della D.G.R. 173/2014 "Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R.7/04";
 - della nota interpretativa della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna registrata al PG/2014/272518 del 23/07/2014;
7. di stabilire il deposito cauzionale in €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00), dando atto che è stato versato in data 16/05/2023;
8. di prendere atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
9. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
10. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
11. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b);
12. di pubblicare, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

**il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Rimini**

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Demanio Idrico- Polo Specialistico Suoli - Area Est

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore di Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a. (C.F./ P.IVA 00337870406), in seguito indicato come “Concessionario” - **Procedimento RN23T0004.**

Articolo 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto l'occupazione a regolarizzazione di un'area del demanio idrico in attraversamento del torrente Ventena in Comune di San Giovanni in Marignano (RN) con una condotta idrica di adduzione DN 300 in acciaio, tratto di collegamento tra il serbatoio Ordoncione e il serbatoio Montelupo, di circa 10 m di lunghezza, in spostamento da subalveo a subaerea, da ancorare lato monte al ponte di via Brenta in realizzazione, già concesso al Comune di San Giovanni in Marignano (RN19T0017), area identificata catastalmente al foglio 5 antistante le particelle 495-1343. Tale area è identificata negli elaborati grafici allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2
DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al **31/12/2041**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza**.

Articolo 3
CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario è esonerato dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009 che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica inedita, della D.G.R. 173/2014 “Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R.7/04” e della nota interpretativa della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa di prot. PG.2014.272518 del 23/07/2014, in quanto le infrastrutture idriche richieste in concessione non sono destinate a rimanere nel capitale sociale di Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a.;
2. L'importo del deposito cauzionale, pari ad €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00), versato a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4
OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione, direttamente riconducibile alla gestione dell'area in concessione, che possa essere arrecata a terzi

nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;

5. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
6. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.;
7. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
8. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
10. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub-ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

1. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
2. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
3. la sub-concessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 1220 del 13/04/2023, Si riportano di seguito ed integralmente le prescrizioni contenute del suddetto atto relativamente:

I) al nulla osta idraulico all'utilizzo dell'area demaniale:

- 1)** la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;
- 2)** il concessionario dovrà predisporre una procedura di emergenza locale correlata con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione dell'Allerta Meteoidrogeologica-Idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna consultabile presso il portale Allerta Meteo EmiliaRomagna <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dall'attivazione della fase di attenzione (allerta gialla) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità dell'Allerta Meteo-IdrogeologicaIdraulica;
- 3)** sulle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) sono valide le seguenti prescrizioni: è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, le trasformazioni morfologiche del terreno che riducano la capacità di invaso ed ogni altra opera e/o trasformazione che comportino incremento del rischio idraulico;
- 4)** nell'area demaniale ricadente nella fascia dei dieci (10) metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore di sponda, deve essere consentita la transitabilità;
- 5)** ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini;
- 6)** la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza e delle opere realizzate sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini tramite mail indirizzata a Stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;
- 7)** il concessionario dovrà provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'attraversamento e dovrà farsi carico della manutenzione per un tratto di corso d'acqua di 50 ml a monte e a valle dello stesso, garantendo la sezione idraulica complessiva come autorizzato negli elaborati grafici allegati;

II) all'autorizzazione idraulica alla realizzazione degli interventi:

- 1)** per quanto riguarda i lavori la durata è fissata in giorni 365 decorrenti dalla data del rilascio;
- 2)** il richiedente dovrà nominare un tecnico abilitato all'esercizio della professione con il ruolo di Direttore dei Lavori e comunicarlo all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini; è fatto obbligo inoltre di comunicare preventivamente alla medesima Agenzia la data di inizio e di fine dei lavori, la presunta durata degli stessi, ed i mezzi impiegati; a lavori ultimati, il Direttore dei Lavori dovrà certificarne la regolare esecuzione rispetto all'autorizzazione rilasciata;
- 3)** durante i lavori non si dovrà ostacolare il regolare deflusso delle acque e comunque nessun compenso potrà essere richiesto per eventuali danneggiamenti in caso di piena;
- 4)** dovranno essere rispettate le prescrizioni circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Ufficio Territoriale di Rimini;
- 5)** nel caso si verificassero fenomeni pregiudizievoli per l'officiosità idraulica ed eventuali danneggiamenti in genere, nel tratto di corso d'acqua in questione causati, anche indirettamente, dalla realizzazione dei lavori in progetto, sarà onere interamente ed esclusivamente del concessionario provvedere, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, al ripristino o risarcimento;
- 6)** eventuali variazioni al progetto dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- 7)** tenuto conto che le lavorazioni si svolgeranno all'interno di aree esondabili di un corso d'acqua è necessario che la ditta esecutrice dei lavori attui l'immediato allontanamento di persone, mezzi e

attrezzature in caso di emissione dell'Allerta Meteoldrogeologica-Idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna consultabile presso il portale Allerta Meteo EmiliaRomagna <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. La presente disposizione dovrà essere eseguita fin dall'attivazione della fase di attenzione (allerta gialla); nel periodo di validità dell'Allerta Meteoldrogeologica-Idraulica l'area in oggetto non potrà essere utilizzata;

INOLTRE

a) il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di ARPAE e di ARSTePC, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da queste Agenzie incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. ARSTePC e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

b) ARSTePC resta, in ogni caso, sollevato da qualunque responsabilità per eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori, nonché estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

c) ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Agenzia regionale sicurezza territoriale e protezione civile non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

d) nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC);

e) la presente autorizzazione non costituisce in alcun modo, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente ottenere dalle Amministrazioni le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie;

f) è a carico del richiedente la concessione, l'individuazione del preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dall'Ufficio Territoriale di Rimini e secondo le indicazioni che verranno impartite;

g) in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ARSTePC Ufficio Territoriale di Rimini, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'amministrazione concedente (ARPAE);

h) la violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.